



HOME CHI SIAMO ATTIVITÀ MARCHI DI PROVA FAQ NEWS CLASSIFICAZIONE MODESTA CAPACITÀ OFFENSIVA C.N.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE MARCHI ARIA COMPRESSA

Procedura per la classificazione ed il riconoscimento delle armi comuni

PDF

Stampa

E-mail

T T T

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con legge n. 135/2012 è stato attribuito al Banco Nazionale di Prova, a seguito della soppressione del catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie di cui alla Dir. CEE/477/91, come modificate dalla Direttiva (UE) 201/853 del 17 maggio 2017. Di tale valutazione deve essere predisposto database pubblico, liberamente consultabile. Convenzionalmente è stata definita la predetta procedura di valutazione con la denominazione di "classificazione delle armi", assegnando ad ogni pratica un codice univoco, valevole per qualsiasi interessato definito "codice identificativo". Il database è consultabile accedendo al sito istituzionale www.bancoprova.it, link armi classificate.

La legge 121/2013 con l'articolo 3, modificando la legge 25 marzo 1986, n. 85, prevede che "Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.

Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco, anch'esso liberamente consultabile mediante accesso al nostro sito istituzionale, link armi classificate. Il codice identificativo assegnato all'arma sportiva sarà così composto 18_0001s1 dove la lettera "s" indica la natura sportiva dell'arma.



Scarica il documento

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2. PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE

Armi comuni: per inserire una richiesta di classificazione è necessari effettuare la registrazione al sito:

<https://www.bancoprova.it>

<https://www.bancoprova.it/index.php/it/component/user/register.html>

Ottenute le credenziali queste vanno inserite nella maschera : <https://www.bancoprova.it/index.php/it/home.html>

Effettuato l'accesso si clicca sul campo classificazione in Home Page - nuova classificazione <https://www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/nuova-classificazione.html>, a questo punto sarà necessario scegliere la tipologia di arma della quale si chiede la valutazione, compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviare la richiesta.

La richiesta correttamente inserita sarà visionata dal Responsabile che procederà alla conferma o al rigetto della stessa.

In caso di conferma, all'indirizzo mail indicato perverrà una scheda in formato PDF che dovrà essere sottoscritta e re-inviata al Banco Nazionale di Prova, a mezzo pec o posta raccomandata.

Al termine della procedura sopra descritta alla pratica verrà assegnato un numero (codice identificativo).

Nel caso di esito negativo, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.

Armi sportive: vale quanto sopra, una volta scelta la tipologia di arma che si intende classificare, in questo caso arma sportiva.

Nel campo codice identificativo deve indicare il codice attribuito all'arma comune.

La scheda verrà trasmessa da parte del Banco di Prova alla Federazione sportiva che verrà indicata nel format da parte del richiedente. Qualora l'arma sia stata a suo tempo catalogata sportiva dovrà inserire in n. di catalogo.

In caso di riscontro positivo da parte dell'associazione sportiva, all'indirizzo mail indicato verrà inoltrata una scheda in formato PDF che dovrà essere sottoscritta ed essere rinviata al Banco di Prova, a mezzo pec o posta raccomandata. Al termine dell'iter verrà attribuito un codice che riporta al proprio interno la lettera "s" per indicare la natura sportiva dell'arma.

Nei casi dubbi il Banco Nazionale di Prova si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione e/o del prototipo dell'arma.

Qualora un'arma sia dotata di una o più canne intercambiabili, dovrà essere compilata una scheda per ogni calibro.

Nel caso di presentazione di armi da guerra o tipo guerra da parte di soggetti autorizzati, il Banco di Prova eseguirà le prove tecniche previste dalla CIP o dall'Amministrazione richiedente la prova, apporrà i relativi punzoni e rilascerà certificato nel quale sarà presente la nota che l'arma non è qualificabile come comune.

Il Banco Nazionale di Prova valuta la natura comune dell'arma, non ha alcuna competenza a dichiararne l'uso venatorio o meno, per tale informazione è necessario rivolgersi alla competente autorità.

Il Banco Nazionale di Prova non ha alcuna competenza per quanto riguarda l'inserimento delle armi in licenza, per tali questioni è necessario rivolgersi alla competente autorità di P.S.

Il Banco Nazionale di Prova non ha pertanto alcuna competenza in ordine a questioni relative alla detenzione, porto e trasporto delle armi.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 si rende noto che il responsabile del Procedimento della classificazione armi è il Presidente del Banco Nazionale di Prova On.le Aldo Rebecchi.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di inserimento delle pratica, nel caso di inserimento in giorno festivo decorre dal primo giorno non festivo.

Avverso le decisioni del Banco Nazionale di Prova è possibile presentare ricorso al TAR sez. di Brescia nei termini di legge.

4. COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione del BNP, nella riunione del 01 marzo 2013, ha deliberato l'introduzione di una nuova tariffa per la classificazione delle armi nella misura di Euro 25,00 + IVA per ciascuna classificazione richiesta. Il provvedimento è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 aprile 2013.

Pagamento a mezzo bonifico bancario tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

UBI BANCO DI BRESCIA- AG. GARDONE VAL TROMPIA- IBAN IT 33 D 03111 54540 00000038059

5. UFFICIO CLASSIFICAZIONE

Per chiarimenti, assistenza alla procedura di classificazione contattare l'Ufficio Classificazione ai seguenti numeri:

Elisabetta Piasenti, 030.8919851

Chiara Messina, 030. 8919853

Dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie 8.00-13.00/14.00-17.00.

Richieste di informazioni possono essere altresì inoltrate all'indirizzo: classificazione@bancoprova.it.

6. PRESCRIZIONI TECNICHE

DEFINIZIONE ARMI: ai sensi della Dir. CEE 477/91

SONO CONSIDERATE ARMI CORTE le armi da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60cm;

SONO CONSIDERATE ARMI LUNGHE qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.

Le dimensioni dell'arma dovranno essere rilevate tenendo conto delle seguenti linee guida:

b) In caso di presenza di calcio ribaltabile, telescopico o del quale in qualsiasi modo possa essere variata la sua estensione, la lunghezza totale dell'arma è da intendersi con il calcio nella posizione di minore ingombro ed escludendo eventuali accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori;

c) Lunghezza canna andrà misurata priva di accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori.

In conformità alla Direttiva UE 853/17 e alla nota Ares(2019)1719494-15/03/2019 della Commissione Europea verranno classificate nella categoria A8 quelle armi semiautomatiche dotate delle seguenti caratteristiche:

- Canna con lunghezza superiore a 30 cm;
- Lunghezza totale massima a calcio disteso/montato superiore a 60 cm;
- Lunghezza totale a calcio ripiegato/richiuso/smontato senza l'ausilio di attrezzi inferiore a 60 cm senza perdita di funzionalità dell'arma.

Per quanto riguarda la classificazione delle armi appartenenti alle altre categorie della direttiva UE 853/17 la lunghezza totale dell'arma verrà rilevata a calcio ripiegato/richiuso/smontato senza l'ausilio di attrezzi.

NUMERO DEI COLPI: con l'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2018 che, tra le altre, modifica l'art. 2 della Legge n. 110/1975 è previsto che, con decorrenza 14.09.2018 il numero dei colpi indicato nella scheda deve leggersi in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs 104/2018. Pertanto non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle ad uso sportivo, per le armi antiche, e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte.

CALIBRI: in temperanza a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 110/75, non verranno certificate come armi comuni le armi corte in grado di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra.

I seguenti calibri sono considerati idonei all'utilizzo delle munizioni da guerra: 5,7x28; 5,56x45; 7,62x39; 7,62x51; 30-06; 7,62x54R; 12,7x99; 5,45x39 e loro sinonimi più altri eventuali.

In merito alle armi da fuoco corte in calibro 9x19 parabellum, l'art. 5 del D.Lgs. 204/2010 ne consente la fabbricazione e l'esportazione secondo la normativa delle armi comuni, tuttavia ne vieta la commercializzazione in Italia ai soggetti privati. Pertanto questo Banco per evitare equivoci, non inserirà le predette armi nell'elenco delle armi classificate e sul certificato di prova rilasciato al produttore/importatore dichiarerà che trattasi di arma comune non commercializzabile in Italia.

ARMI AD ARIA O GAS COMPRESSO non sono oggetto di classificazione in quanto la Direttiva Europea 853/2017 norma le armi da fuoco e pertanto non esiste la corrispondente categoria. Può essere chiesto il riconoscimento ad uso sportivo, rilevante ai fini della normativa italiana. In questo caso va inserita richiesta con l'apposito modulo, arma sportiva, selezionando tipologia arma ad aria o gas compresso.

ARMI AD AVANCARICA: tipologia di arma per la quale non viene richiesta la classificazione in quanto per loro caratteristica possono esclusivamente ricadere nell'ambito delle armi comuni. Per la tipologia revolver può essere richiesto il riconoscimento ad uso sportivo, rilevante ai soli fini della normativa italiana. In questo caso va inserita richiesta con l'apposito modulo, arma sportiva, selezionando la tipologia revolver avancarica.

Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e le munizioni commerciali
Via Mameli, 23 - 25063 Gardone Val Trompia - Brescia - Italia
Centralino - +39 030 8919800 / Uff. Amm - +39 030 8919814 / Lab. Balistico +39 030 8919823
www.bancoprova.it - info@bancoprova.it
Copyright © 2010 - All Rights Reserved.